

DECRETO FISCALE 2026

DL n. 38 del 27.03.2026

Con il Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica", il Legislatore è intervenuto su vari aspetti fiscali e su alcune delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, già illustrate nella nostra Circolare n. 2 del 16 gennaio 2026.

Il nuovo provvedimento introduce una serie di correttivi e differimenti che, in alcuni casi, determinano una revisione delle disposizioni introdotte solo pochi mesi prima.

Di seguito si riepilogano le principali modifiche di maggiore interesse.

Regime dei lavoratori impatriati (art. 2)

Viene aggiornato il coordinamento delle norme relative al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Il comma 154 della legge n. 232/2016 viene integrato chiarendo che il regime fiscale dei neo-residenti non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati, né con il preesistente regime previsto dal Dlgs n. 147/2015.

Contributo sulle spedizioni di modico valore (art. 5)

Viene disposto il rinvio dell'entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 nell'ambito della disciplina dedicata alle micro-spedizioni provenienti da Paesi extra UE.

Si tratta del contributo pari a 2 euro previsto per ciascun pacco con valore dichiarato inferiore a 150 euro, contributo istituito dal combinato disposto dei commi 126 e 127 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

Il decreto interviene specificamente su questo punto, stabilendo che il prelievo non troverà applicazione per le spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026. Il differimento è motivato dall'esigenza di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di completare gli adeguamenti dei propri sistemi informativi, necessari per la corretta gestione del nuovo contributo.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (art. 6)

Viene disposto il differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla ritenuta applicabile alle provvigioni percepite nell'ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d'affari.

Le regole, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e inizialmente destinate a trovare applicazione dal 1° marzo 2026, divengono operative a decorrere dal 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento (art. 7)

Il decreto interviene sulla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, modificando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026. La normativa originaria subordinava l'accesso all'iper-ammortamento al requisito che i beni agevolabili fossero prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Viene ora eliminato espressamente questo requisito, ampliando il perimetro delle spese ammissibili e consentendo di fruire dell'iper-ammortamento indipendentemente dal luogo di produzione del bene. La modifica opera con decorrenza retroattiva e si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026. Nessuna modifica riguarda invece gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia, che devono essere dotati di pannelli con le caratteristiche previste dall'articolo 12, lettere b) e c), del DI 181/2023.

Credito d'imposta per imprese con investimenti (art. 8)

Il decreto introduce una misura specifica a favore delle imprese che hanno partecipato alla procedura gestita dal GSE nell'ambito del percorso di innovazione e transizione tecnologica. Il decreto riconosce per il 2026 un nuovo credito d'imposta alle imprese che avevano già presentato le comunicazioni previste dall'articolo 38 del decreto-legge 19 del 2024 e che hanno ricevuto dal GSE la conferma della piena ammissibilità tecnica degli investimenti ai sensi del decreto ministeriale del 24 luglio 2024. Il credito è determinato nella misura del 35% dell'importo originariamente richiesto, comprensivo anche delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione, e viene concesso nel limite complessivo di 537 milioni di euro per l'anno 2026.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026.

Il GSE comunicherà alle imprese interessate l'ammontare del credito effettivamente utilizzabile entro il 30 aprile 2026, trasmettendo contestualmente l'informazione all'Agenzia delle Entrate.

Dividendi e regime PEX – Ripristino del regime previgente (art. 11)

Di particolare rilievo è l'intervento in materia di dividendi e participation exemption (PEX): il decreto-legge ripristina il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2025, superando le limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 che avevano fortemente ristretto l'accesso al regime agevolato.

Vengono infatti eliminate le disposizioni che subordinavano l'esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e l'applicazione della participation exemption alla verifica di una soglia minima di partecipazione pari al 5% o, in alternativa, al possesso di un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.

L'abrogazione opera con decorrenza retroattiva dal 01.01.2026, con la conseguenza che le soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 risultano sostanzialmente prive di effetti (art. 1 co. 51 – 54, Legge n. 199 del 30.12.2025). Il regime torna quindi a fondarsi sulle regole previgenti, senza i vincoli quantitativi che erano stati introdotti e che avevano generato diffuse criticità applicative.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.